



MANTENIMENTO, IL GENITORE HA DIRITTO DI VERIFICARE GLI STUDI DEL FIGLIO. TAR VENETO N. 1116/2025

A CURA DELL'[AVV. LAURA BUZZERIO](#)

INDICE

- 1) INTRODUZIONE;**
- 2) LA SENTENZA;**
- 3) CONCLUSIONI. -**

1. INTRODUZIONE

Quante volte un genitore, obbligato al mantenimento, si è chiesto: "*Sto davvero contribuendo agli studi di mio figlio o il denaro serve ad altro?*" La questione non è banale, perché si scontra con un tema delicatissimo: il diritto alla riservatezza del figlio maggiorenne da un lato, e il diritto del genitore di verificare che quel contributo economico sia effettivamente destinato, positivamente, agli studi.-

È questo il nodo affrontato dal TAR Veneto con la recente **sentenza n. 1116/2025**, che chiarisce fino a dove arriva la tutela della privacy e quando, invece, deve cedere di fronte alle esigenze difensive.

Nel caso concreto, un padre divorziato, obbligato a versare un assegno di mantenimento mensile al figlio universitario, decide di "vederci chiaro": il ragazzo è davvero iscritto? Frequenta? Sostiene esami? Presenta quindi **istanza di accesso agli atti** all'Università di Padova, chiedendo documenti su iscrizioni, anni di corso, esami sostenuti e pagamenti delle tasse.-

L'Università nega: il figlio è maggiorenne, ha espresso dissenso e la normativa in materia di dati personali (GDPR) impone di tutelarne la riservatezza. Il padre - secondo l'Ateneo - non avrebbe un interesse giuridicamente rilevante. Di qui il ricorso al Tar Veneto, nel quale il papà è rappresentato e difeso dall'avvocato [Gianfranco Beatrice](#).-

2) LA SENTENZA

Con la sentenza n. 1116/2025, il TAR Veneto accoglie il ricorso e sancisce un principio di grande rilievo pratico:

“Il genitore obbligato al mantenimento ha diritto di conoscere lo stato degli studi del figlio, se la richiesta è funzionale a valutare un’azione giudiziaria per la revisione dell’assegno”.-

Il Collegio precisa che non serve che un giudizio sia già pendente: è sufficiente che l'accesso agli atti sia strumentale a decidere **se intraprendere o meno un’azione legale**. Il diritto di accesso, disciplinato dall’art. 3 della legge n. 241/1990, deve essere valutato in un’ottica di bilanciamento con la privacy, ma quest’ultima non può diventare uno scudo assoluto quando è in gioco il diritto di difesa.-

Il TAR individua anche limiti precisi:

- **✓ Accesso ammesso:** iscrizione al corso di laurea, esami sostenuti (con date ma non con voti), eventuale conseguimento della laurea.
- **✗ Accesso negato:** certificazioni sui pagamenti delle tasse universitarie, ritenute irrilevanti ai fini dell’obbligo genitoriale, dal momento che il relativo onere risultava posto esclusivamente a carico dello studente.-

3) CONCLUSIONI

Il principio affermato dal TAR Veneto è chiaro: un genitore che sospetti un uso improprio del proprio contributo economico **ha diritto di verificare** che il figlio stia effettivamente studiando, almeno nei suoi aspetti formali (iscrizione, frequenza, esami).-

La decisione è importante perché consente al genitore di **preparare un’eventuale azione per la revisione dell’assegno di mantenimento**, senza dover attendere l’avvio di un giudizio già pendente.-

Non si tratta di "curiosare" nella vita del figlio maggiorenne, ma di esercitare un diritto di controllo sugli aspetti strettamente connessi al mantenimento.-

In definitiva, la privacy non può essere un alibi per evitare ogni forma di verifica: il diritto alla riservatezza deve convivere con il diritto - altrettanto rilevante - di difesa del genitore.-